

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI VALMOZZOLA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

NORME TECNICHE

NOVEMBRE 2007

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. I.1 – Contenuti del Regolamento Urbanistico – Edilizio del Comune di Valmozzola	7
Art. I.2 – Campo d'applicazione del RUE.....	8
Art. I.3 – Modalità attuative degli interventi edilizi disciplinati dal RUE	9
Art. I.4 – Validità delle norme contenute nel RUE	9
Art. I.5 – Elaborati costitutivi del RUE.....	10
Art. I.6 – Disposizioni generali per tutti gli interventi diretti di competenza del RUE	13
Art. I.7 – Titoli abilitativi, procedure ed adempimenti.....	28
Art. I.8 – Costituzione della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio	43
Art. I.9 – Modalità di controllo sulle opere eseguite relative al certificato di conformità e di agibilità	48
Art. I.10 – Elaborati costitutivi del PUA	55
Art. I.11 – Elementi costitutivi dei Piani di Sviluppo Aziendale (PSA).....	58
Art. I.12 – Caratteristiche dei locali di abitazione	60
TITOLO II – SISTEMA AMBIENTALE	67
CAPO I – VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.....	67
Art. II.1 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua	67
Art. II.2 – Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua	73
Art. II.3 – Corsi d'acqua meritevoli di tutela e Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua ex allegato M del PTPR.....	75

Art. II.10 – Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico

Le aree di tutela naturalistica, individuate all'interno della Tavola 3 in scala 1:5000 e specificatamente dettagliate all'interno dell'apposita carta contenuta nel Quadro conoscitivo, dovranno essere oggetto di specifico piano di gestione e tutela valorizzazione da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e Comprensoriale.

Esse riguardano in particolare:

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

2. emergenza di tipo forestale:

- castagneti da frutto di Piano dell'Arato;
- castagneti da frutto di Castello;
- castagneti da frutto di Albareto;
- castagneti da frutto di Casotto Bianco;
- castagneti da frutto di Castagneto;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- calanchi di Prato Forato, Mezzoni, Cas. Lezzo, Cas. Bertucci, Monte Piano, Maestri, rio Bore;
- paleosuperfici di Mezzoni, Granara, Moreschi, Filagni;

- Lago Pesci;

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo .

4. emergenza di tipo geologico:

- la serie tipo di Monte Piano;
- le ofioliti di Pieve di Gusaliggio.

Art. II.11 – Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004.

La Tav. n° 3 in scala 1:5000 individua le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 presenti nel territorio comunale di Valmozzola, in particolare:

1. gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Tali individuazioni sono indicative essendo riferite ad elementi fisici in continua evoluzione per problemi di erosione o dissesto idrogeologico. La precisa collocazione va individuata qualora ci si trovi ad operare in aree poste in prossimità di tali corsi d'acqua.
2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m.;

3. le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.

In tali ambiti qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da “autorizzazione paesistica” da richiedersi alla Soprintendenza Regionale per i Beni Paesaggistici e Ambientali preventivamente alla

presentazione in Comune della richiesta di permesso di costruire o della presentazione della D.I.A., salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 142 del citato D.L.42/2004, ovvero: per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Art. II.12 – Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica

Le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica comprendono:

- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, costituite da Frana attiva, Area calanchiva o sub-calanchiva, Scarpata di degradazione in atto;
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata, costituite da Frana quiescente, Parte di versante inglobata in corpo di frana quiescente o in Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV);
- Aree a pericolosità geomorfologica moderata, Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), Versante interessato da scivolamenti planari e rotazionali in massa, Deposito di versante, Conoide alluvionale, Deposito alluvionale di fondovalle.

a. Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. In corrispondenza di

Frana attiva, Area calanchiva o sub-calanchiva, Scarpata di degradazione in atto, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 21 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente alla data di approvazione del presente PSC ed in particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di interesse esistente, validato dall'Amministrazione Comunale . Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- le pratiche colturali in conformità a quanto specificato nel successivo articolo V.1, a condizione che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel

Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Le aree agricole ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale.

In particolare, in adiacenza alle scarpate in evoluzione di qualsiasi tipo, ivi comprese le scarpate di degradazione in atto, le ripe di erosione torrentizia o fluviale, anche quando non cartograficamente segnalate in Tavola 1, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 21, comma 5 della NTA del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC. In particolare in tali aree non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di settori di versante in rapida evoluzione geomorfologica o in tratti di alveo soggetti ad erosione laterale, la larghezza della fascia deve essere estesa sino a due-tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti dai Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione degli artt. 6 e 10 della L.R. n° 35/84.

Le eventuali previsioni contenute nel precedente PRG e in contrasto con quelle sopra consentite e confermate dal PSC/RUE, in caso di attuazione degli interventi dovranno essere sottoposte alle verifica di compatibilità, che deve essere validata

dal Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 1 delle Norme Tecniche del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla presentazione della DIA . Unitamente a tale verifica deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente.

In particolare la verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi e potenzialmente attivi, che, sulla base della Tav. 1 Carta del Dissesto, ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano l'area oggetto di indagine e delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesto idraulici e idrogeologico ;
- descrizione con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui al precedente punto e l'area oggetto di indagine;
- indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili gli interventi previsti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

b. Aree a pericolosità geomorfologica elevata. In corrispondenza di Frana quiescente, Parte di versante inglobata in corpo di frana quiescente, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 22 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente alla

data di approvazione del PSC. In particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno del territorio urbanizzato, evidenziato nella Tavola 2 e nella Tavola 4, corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, salvo quanto specificato nei commi successivi. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori dell'intervento e dovrà essere validata dall'Amministrazione comunale.
- la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti di cui al comma precedente e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di SU oppure non siano maggiori di 400 mq di SU e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Amministrazione Comunale. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n° 22/97. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dall'art. 31 del D.Lgs n° 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Amministrazione Provinciale;

Le eventuali previsioni contenute nel precedente PRG e confermate dal PSC/RUE, in caso di attuazione degli interventi dovranno essere sottoposte alle verifica di compatibilità, secondo le modalità dettagliate al punto a) precedente che deve essere validata dal Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 1 delle Norme Tecniche del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla presentazione della DIA. Unitamente a tale verifica deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente.

- c. Aree a pericolosità geomorfologica moderata. In corrispondenza di Versante interessato da scivolamenti planari e rotazionali in massa, Detrito di versante, sono ammessi, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera b., interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni e opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e

da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità. Tutti gli interventi ammissibili devono essere soggetti a una verifica di compatibilità idrogeologica con le condizioni di dissesto esistenti o potenziali, che dovrà contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:

- la raccolta e l'analisi di dati storici inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;
- la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;
- la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

Tale verifica deve essere effettuata dai soggetti attuatori dell'intervento e deve essere validata dall'Amministrazione Comunale.

In corrispondenza dei Depositi di conoide alluvionale e di Deposito alluvionale, qualora non siano ricomprese in aree diversamente disciplinate o delimitate dal presente PSC o da strumenti sovraordinati, valgono le medesime disposizioni del precedente punto c.

Per tutti gli interventi consentiti dalle norme nelle aree sopra riportate, ad eccezione della demolizione, della manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (a meno che non interessi interventi sulle fondazioni o modifiche sensibili dello stato di carico dei terreni) e delle pratiche colturali, deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a

costruire o alla presentazione della DIA.

Art. II.13 – Fasce di territorio al contorno delle “Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata” e delle “Aree a pericolosità geomorfologica elevata”

1. Ilo scopo di prevenire ed evitare ampliamenti dei dissesti esistenti si istituiscono fasce di rispetto alle Aree a pericolosità geomorfologia molto elevata ed elevata (delimitate e rappresentate nella Tavola 1 “Carta del Dissesto”):

- a) 300 m per le aree interessate da Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
- b) 200 m per le aree interessate da Aree a pericosità geomorfologica elevata;

2. Nelle aree ricadenti nelle fasce di cui ai precedenti punti a) e b) gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio geologico–tecnico di dettaglio, redatto dal richiedente con le modalità e i contenuti conformemente alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti; tale relazione dovrà inoltre definire i possibili effetti dell’evoluzione del dissesto interessante l’”Area a pericolosità geomorfologica”, individuando:

- Le aree di possibile evoluzione del dissesto, le aree cioè che possono essere interessate dall’estendersi del dissesto stesso.
- Le aree di possibile influenza del dissesto, che non incidono sulla dinamica del dissesto, ma possono subirne gli effetti.
- le eventuali modalità tecniche d’intervento per la mitigazione del rischio.

Art. II.14 – Ambiti del territorio urbanizzato con situazioni di pericolosità

Nella Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” sono segnalati tre tipi di

Art. II.16 – Infrastrutture viarie a rischio

Per le infrastrutture viarie ed in particolare per i tratti segnalati nella Tav. 2 del PSC dovranno essere predisposti dagli enti proprietari dei programmi per garantire la loro messa in sicurezza, sulla base della quale potrà essere stipulata l'intesa di cui all'art. 57 del D.Lgs 112/98 art. 21 della L.R. 20/2000 e art. 1 della Norme di attuazione del PAI con le amministrazioni, anche statali, competenti in materia di programmazione degli interventi di difesa atti a ridurre i livelli di rischio.

Art. II.17– Tutela dei crinali

L'ambito di tutela dei crinali è individuato nella Tav 3 in scala 1:5000 come una fascia di larghezza pari a 30 metri per parte rispetto ai crinali principali e secondari individuati dal punto di vista della rilevanza paesaggistica; esso costituisce applicazione dell'Art. 20 lettera a) del P.T.P.R. e delle norme relative al P.T.C.P.

In tale ambito, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ricostruzione, nonché nel caso di ampliamento per sopraelevazione di un edificio preesistente, devono essere rispettate le seguenti limitazioni:

- la quota massima dell'edificio non deve superare per più di m. 4,00 la quota del crinale in corrispondenza dell'edificio;
- la lunghezza di ciascun fronte dell'edificio non deve superare m. 14.

Inoltre l'impianto delle alberature al contorno deve essere previsto anche in funzione di mitigazione dell'impatto visivo.

Al di fuori dei centri abitati, sia per la realizzazione di nuove costruzioni sia per la piantumazione di nuove aree boscate, sarà necessario redigere, contestualmente alla presentazione della domanda di una relazione di inquadramento paesaggistico che valuti le visuali libere, le qualità arboree presenti, gli usi del suolo.

All'interno dell'ambito perimetrato e all'esterno dei centri abitati perimetrati, la realizzazione delle infrastrutture di interesse sovracomunale di seguito elencate dovrà essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale:

- linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi fuoristrada motorizzati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

All'interno dell'ambito perimetrato e all'esterno dei centri abitati perimetrati, è sempre consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;

- la realizzazione di nuovi allevamenti di tipo non intensivo;
- la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza inferiore a 4 ml;
- la realizzazione di annessi agricoli nel rispetto della presente normativa;
- la realizzazione di strutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza inferiore ai 3,5 ml, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Art. II.18 – Tutela degli elementi notevoli del paesaggio: calanchi

I calanchi individuati nelle tav.3 costituiscono applicazione dell'art. 20 comma 3 del P.T.P.R..

In queste aree individuate come elementi emergenti e significativi del paesaggio non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, né la realizzazione di infrastrutture, né interventi di modificazione morfologica del suolo.

Sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art. II.19 – Tutela della viabilità panoramica

In applicazione dell'art. 24 comma 2 del P.T.P.R., il PSC individua nella Tav. 3 e sottopone a tutela la viabilità di interesse panoramico.

Al di fuori dei centri abitati, lungo la viabilità di interesse panoramico individuata dal PSC sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione delle vedute panoramiche: ad esempio la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di cartelli pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle pre-insegne), l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.

Art. II.20 – Aree boscate

Le aree boscate sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art 142 comma 1 lettera g) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Pertanto in tali ambiti, qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da “autorizzazione paesistica”, salvo i seguenti casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 del citato D.L. 42/2004:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'art. 146, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Le aree boscate sono destinate alla riqualificazione del patrimonio boschivo quale ecosistema polifunzionale e pertanto sono esclusivamente ammesse:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al IV comma dell'art. 3 della L. 752/86, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n° 30/81;
- b. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche sopra richiamate;
- c. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali sopra richiamati;
- d. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Le aree boscate sono inedificabili fatta salva la realizzazione di depositi attrezzi per la manutenzione del bosco e la silvicoltura. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, ferme restando le specifiche norme di tutela e categorie di tutela eventualmente dettate per gli edifici di interesse testimoniale o ambientale ai sensi dell'art. III.9.

Le aree boscate possono essere attraversate da infrastrutture tecnologiche (impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, linee telefoniche, impianti di risalita) o infrastrutture per la comunicazione viaria e ferroviaria solamente nei seguenti casi:

- qualora tali opere siano espressamente previste dal PTCP o da un suo piano di settore;
- qualora tali opere siano state sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale secondo le procedure di legge;
- qualora tali opere siano di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune o di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e siano autorizzate dal Comune previa verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela e verifica della insussistenza di più valide alternative.

In ogni caso le opere di cui alla precedente lettera a) e le infrastrutture per la comunicazione di cui al precedente comma non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza

superiore a m 3,50, ne comportare l'attraversamento in qualsiasi direzione di terreni con pendenze superiore al 60% per tratti superiori a m 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 04/09/1981 n° 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

La realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, il taglio e l'allestimento dei boschi, le ricostituzioni boschive dei boschi danneggiati da incendio, l'arboricoltura da legno, i terreni pascolivi o cespugliati arbustati, gli interventi di prevenzione delle avversità meteoriche e parassitarie, l'utilizzo e la raccolta dei prodotti del sottobosco sono attuati nel rispetto:

- delle prescrizioni di polizia forestale emanate dalla Regione ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n° 30/1981;
- delle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- del programma regionale di sviluppo del settore forestale di cui all'art. 3 quarto comma della L. 752/1986.

Nelle aree boscate ricadenti negli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al precedente art. II.5 e nelle fasce di tutela di caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui al precedente art. II.1 devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 m; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale e artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore a una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. 30/1981.

Art. II.21 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

Nella Tav. 3, prodotta in scala 1:5000, sono state riportate le aree escluse dal Vincolo Idrogeologico, ai sensi dei disposti del R.D. 3267/23. Si rinvia alle descrizioni originali dei confini di applicazione del vincolo, allegate al presente regolamento, l'individuazione esatta dell'ambito di applicazione del R.D. 3267/23.

Art. V.1 – Classificazione del Territorio Rurale

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A- IV della L.R. 20/2000, i seguenti tre ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC:

a) aree a prevalente funzione ricreativo-turistica;

b) aree a prevalente produttività agroforestale potenziale;

c) aree a prevalente valore naturale ambientale.

Art. V.2 – Ambiti agricoli periurbani

Il PSC individua come ambiti di trasformazione periurbani quelle aree, contermini al territorio urbanizzato o da urbanizzare, nell'ambito delle quali, pur ammettendo limitate attività di trasformazione urbanistica esclusivamente finalizzate al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, l'attività agricola rimane la principale attività dell'ambito e in cui sono necessarie particolari precauzioni nell'esercizio dell'attività agricola a tutela delle esigenze indotte dalla prossimità e dallo sviluppo dell'insediamento urbano e degli interventi di trasformazione cui l'ambito stesso è soggetto.

In tali zone, sino al loro inserimento nel POC, sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi

per le "aree a prevalente valore naturale ambientale", con le seguenti limitazioni:

- non sono ammesse nuove costruzioni destinate all'allevamento di qualsiasi tipo;
- non sono ammessi ampliamenti di allevamenti già esistenti alla data di